

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI, BERNARDINETTI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1963

Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di predisporre un'opportuna integrazione degli articoli 6 e 7 del testo unico 30 luglio 1957, n. 652, modificato con le leggi del 25 gennaio 1959, n. 26 e del 12 agosto 1962, n. 1338, appare ormai inderogabile se si considera che, in special modo, i genitori dei caduti e dei dispersi in guerra, sono esclusi dal beneficio degli assegni familiari ove siano a carico di altri figli viventi soltanto a causa dell'inadeguata pensione di guerra che percepiscono, la cui entità supera di poche centinaia di lire la misura limite stabilita appunto con gli articoli summenzionati del testo unico in questione.

Tale preclusione, che viene conseguentemente a negare agli stessi vecchi genitori la possibilità di godere dell'assistenza sanitaria da parte degli enti mutualistici, assume carattere di particolare gravità per l'assenza di qualsiasi beneficio assistenziale medico-farmaceutico a favore degli stessi congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra i quali — in età avanzata — quasi

sempre in precarie condizioni di salute, debbono affrontare le quotidiane esigenze, disponendo soltanto della misera ed inadeguata pensione di guerra.

Ma ove ciò non bastasse, vi è poi da considerare che ai fini della concessione del beneficio in questione vengono escluse dalla formazione del reddito le pensioni dirette di guerra.

Si verifica pertanto una assurda ed illogica situazione per la quale il mutilato e l'invalido di guerra viene considerato in modo diverso dai congiunti dei morti per la Patria, non solo sul piano morale, ma anche nel campo della valutazione della natura della pensione.

Si è cercato di giustificare una così assurda interpretazione legislativa sostenendo che il titolare della pensione di guerra diretta ha bisogno della stessa per assicurarsi le cure necessarie alla propria infermità o alla propria menomazione (lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 23/64304/A.F. IV-1027 del 19 no-

vembre 1956, diretta all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra).

Ma tale pretestuosa impostazione viene indiscutibilmente negata dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che precisa essere l'istituto giuridico della pensione di guerra un vero e proprio risarcimento di danni, esprimendosi in un segno di riconoscenza nazionale e in un debito di onore dello Stato, verso coloro che per esso hanno fatto sacrificio dell'integrità fisica e della vita.

È quindi originariamente identica e comune l'abilitazione legale dei danneggiati in questione a fruire dei benefici patrimoniali previsti con l'istituto delle pensioni di guerra in conseguenza dell'invalidità o della morte del militare o assimilato per servizio di guerra.

In tal senso va quindi interpretata l'entità economica delle pensioni stesse, esulando dalla medesima ogni possibile valutazione concernente l'uso che da parte dei medesimi interessati viene fatto degli assegni in questione.

È qui infatti il caso di ricordare che alle cure conseguenti la mutilazione o l'invalidità per i titolari di pensioni di guerra dirette, provvede integralmente lo Stato tramite l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra all'uopo adeguatamente finanziata.

Ma oltre ciò, è poi da considerare che per la misura della pensione fruita dai genitori dei caduti e dei dispersi in guerra (pensione peraltro accordata al verificarsi di accertate condizioni di indigenza) e per la già descritta assenza di qualsiasi beneficio legislativo in materia di assistenza sanitaria, gli stessi titolari di pensioni indirette di guerra andrebbero quanto meno trattati non diversamente rispetto ad altre analoghe e benemerite categorie di cittadini.

La giustezza di tali argomentazioni è stata peraltro riconosciuta dal Consiglio di Stato, il quale, nella Adunanza generale dell'8 febbraio 1962, ebbe a pronunciarsi per l'esclusione delle pensioni di guerra — sia dirette che indirette — dalla valutazione dei redditi delle pensioni a carico del personale statale, ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia.

Tale decisione, che ha definitivamente chiarita la materia in questione per il settore di competenza, ha assicurato, fin dal settembre dello scorso anno, ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, un beneficio che tutti gli altri lavoratori italiani, trovantisi nelle medesime condizioni, attendono ancora.

Per quanto precede e tenuto anche conto che la 2ª Conferenza internazionale, sulla legislazione pensionistica degli ex combattenti e vittime della guerra, svoltasi all'Aja dal 27 novembre al 4 dicembre 1961, presente anche il rappresentante del Governo italiano, ha approvato — fra l'altro — una raccomandazione per invitare tutti i Paesi partecipanti a predisporre opportuni provvedimenti al fine di escludere le pensioni di guerra, a qualsiasi titolo percepite, dal computo del reddito di ciascun interessato.

Onorevoli colleghi, con l'accoglimento del presente disegno di legge che non discosta sensibilmente dallo spirito delle vigenti disposizioni regolanti la materia, si darà agli interessati un chiaro segno di quella dovuta riconoscenza dello Stato verso coloro che per le guerre hanno sofferto il danno più grave ed irrimediabile.

Si tratta, peraltro, di ben modesta cosa, tutto riducendosi ad aggiungere, a titolo puramente di chiarificazione, alle parole: « pensione di guerra » di cui al testo unico sopraccitato, quelle di: « sia dirette che indirette ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, e 12 agosto 1962, n. 1338, dopo le parole: « le pensioni di guerra » sono aggiunte le seguenti: « sia dirette che indirette ».

Art. 2.

Alla lettera *b*) dell'articolo 7, del testo unico predetto modificato con le leggi 25 gennaio 1959, n. 26, e 12 agosto 1962, n. 1338, dopo le parole: « le pensioni di guerra » sono aggiunte le seguenti: « sia dirette che indirette ».

Art. 3.

All'articolo 9 del testo unico predetto, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, e 12 agosto 1962, numero 1338, è aggiunto il seguente comma: « Restano sempre escluse dal computo del reddito tutte le pensioni di guerra sia dirette che indirette ».

Art. 4.

E abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge che entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:

a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non presti lavoro retribuito al-

le dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra.